



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Genova

**REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELLO STATUTO
DI CNA GENOVA**

**APPROVATO DALLA DIREZIONE TERRITORIALE DI
CNA GENOVA IL 10/02/2025**

TITOLO I – Il Regolamento			
Art. 1-	Competenza	Pag.	3
Art. 2-	Approvazione	Pag.	3
Art. 3-	Le norme integrative	Pag.	3
TITOLO II – Gli Organi			
Art. 4 -	Assemblea – convocazione – rappresentanza e quorum	Pag.	3
Art. 5 -	Individuazione dei Mestieri	Pag.	5
Art. 6 -	Il piano strategico	Pag.	6
Art. 7 -	Assemblea Territoriale Elettiva	Pag.	6
Art. 8 -	Le Assemblee Elettive del sistema confederale CNA	Pag.	7
Art. 9 -	Le Assemblee Elettive dei Mestieri, delle Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse	Pag.	8
Art. 10 -	Candidature	Pag.	9
Art.10 BIS	Accesso ai dati di contatto per finalità elettorali	Pag.	12
Art.10 TER	Promozione attività associativa, responsabile della protezione dei dati, CNA Privacy e gestione degli eventi, trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video	Pag.	11
Art. 11 -	Direzione Territoriale	Pag.	13
Art. 12 -	Deleghe	Pag.	13
Art. 13 -	I Mestieri, le Unioni i Raggruppamenti di Interesse e i Distretti	Pag.	14
Art. 14 -	Il Segretario Territoriale	Pag.	14
Art. 15 -	Decadenza dagli organi	Pag.	14
Art. 16 -	Cumulo delle cariche e indennità	Pag.	15
Art. 17 -	Sanzioni disciplinari	Pag.	16
Art. 18 -	Bilanci tipo	Pag.	16
Art. 19 -	Incompatibilità	Pag.	16
Art. 20 -	Il simbolo e il logo	Pag.	17
Art. 21 -	Rinvio al regolamento attuativo dello statuto di Cna Nazionale	Pag.	18
Art. 22 -	Composizione delle Unioni e Mestieri individuati a livello nazionale	Pag.	18
Art. 23 -	Bilanci Tipo e Sistema Informativo Dati Nazionale – SID CNA		20
Norme Interpretative		Pag.	22
Allegato (1)		Pag.	23
Appendice: Regolamento Assemblea Elettiva Mestieri Unioni Raggruppamenti			

TITOLO I IL REGOLAMENTO

Art. 1 – Competenza

1. Ai sensi dell'art. 31 del proprio Statuto, la CNA Territoriale di Genova si dota di un proprio Regolamento Attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.
2. Il presente regolamento riguarda direttamente CNA Territoriale di Genova (più semplicemente denominata "CNA Genova") e gli enti e le società di sua emanazione o di sua proprietà.
3. Le norme del presente regolamento non sono derogabili e si applicano anche a Mestieri, Unioni, Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni, CNA Pensionati e Distretti Territoriali.

Art. 2 – Approvazione

1. Il Regolamento è approvato dalla Direzione Territoriale di CNA Genova con voto favorevole di almeno il 50% più uno dei presenti.
2. Eventuali variazioni al Regolamento sono approvate dalla Direzione Territoriale con la stessa maggioranza.

Art. 3 – Le norme integrative

1. Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNA, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso. Il codice etico (seconda parte) riguarda la prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, integra il presente regolamento, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti di CNA Genova e degli enti e delle società di sua emanazione o di sua proprietà.
2. Il presente regolamento è integrato anche da quanto disposto in apposito Regolamento d'Uso del Marchio CNA e dalla CNA Social Media Policy.

TITOLO II GLI ORGANI

Art. 4 – Assemblea – convocazione – rappresentanza e quorum

1. L'Assemblea è convocata annualmente dal Presidente su decisione della Presidenza Territoriale. Essa è convocata in prima convocazione, o eventualmente in seconda convocazione, ad almeno 24 ore dalla prima convocazione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data stabilita. La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data,

dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza Territoriale.

2. L'Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza Territoriale può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno. L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza Territoriale e dal Segretario Territoriale. Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell'Assemblea al Vicepresidente vicario o ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Segretario Territoriale. Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d'accordo con la Presidenza.
4. L'Assemblea Territoriale deve essere prontamente convocata dal Presidente allorché ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.
5. In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente, l'Assemblea ordinaria è convocata dal Vicepresidente vicario ovvero dal componente più anziano di età della Presidenza. L'Assemblea è convocata, ai sensi dell'art. 14, terzo comma, dello Statuto ed in ogni caso, qualora il Presidente sia nella impossibilità oggettiva e permanente di svolgere il proprio incarico, dal Vicepresidente vicario ovvero dal componente più anziano di età della Presidenza, su conforme delibera della Presidenza, entro 90 (novanta) giorni dall'evento. L'Assemblea deve essere anche convocata dal Presidente ovvero, in mancanza, dal vicepresidente vicario o dal vicepresidente più anziano di età, nei termini del comma precedente, qualora la maggioranza dei componenti la Presidenza sia venuta a mancare o sia comunque dimissionaria. Si applicano, sia per quanto attiene l'elezione del nuovo Presidente, sia per il rinnovo della Presidenza, le norme di cui al successivo art. 10.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche le procedure ed il funzionamento dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse, di CNA Professioni, di CNA Pensionati e Distretti Territoriali.

7. Modalità di voto per assemblee non in presenza:
- a) Votazioni a scrutinio palese. Il presidente della seduta, una volta appurato che non ci sono ulteriori domande, stabilendo un tempo necessario per ogni espressione di voto deve chiedere ai partecipanti:
- CONTRARI: chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat e indicare la motivazione. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione;
 - ASTENUTI: chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat e indicare la motivazione. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione;
 - FAVOREVOLI: conteggiato il numero dei contrari e degli astenuti, i favorevoli saranno stabiliti per differenza tra contrari e astenuti con i partecipanti.
- b) Votazioni a scrutinio segreto. La procedura online adottata dovrà garantire: che il voto sia personale, libero e segreto;
- l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
 - adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali non cedibili a terzi;
 - la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
 - che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto secondo ordine alfabetico per cognome;
 - che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
 - la possibilità di esprimere alcun voto a favore di nessuno candidati (scheda bianca).

Il Presidente della seduta in apertura dovrà indicare un orario entro il quale espletare la votazione. Terminato l'orario consentito per il voto, il sistema online verrà chiuso e non consentirà il completamento della procedura di voto a chi fosse ancora collegato. L'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale ed il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio. L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, dovrà curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate. Il Collegio Elettorale, nella sua composizione ordinaria, provvederà a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, il Collegio Elettorale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum se necessario, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online trasmesse dal Collegio Elettorale, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono in diretta mediante la stessa piattaforma.

Art. 5 – Individuazione dei Mestieri

1. Al fine di migliorare rappresentanza, attrattività, relazione e legame con le imprese CNA ha scelto la strada della valorizzazione dei Mestieri.

2. CNA Nazionale, sentite le Unioni Nazionali, valutando ed indicando anche criteri numerici e/o qualitativi, con delibera della Direzione Nazionale:
 - individua quali sono le articolazioni dei Mestieri riconosciuti dal sistema;
 - stabilisce di quale Unione Nazionale fanno parte (i mestieri approvati dalla D.N. sono indicati al successivo articolo 22);
3. CNA Genova, sentite le Unioni Territoriali e con le stesse modalità sopra indicate, decide con delibera della Direzione quali mestieri attivare di quelli individuati a livello nazionale. Delibera altresì se attivare altri Mestieri in base a caratteristiche peculiari dell'economia del territorio, chiedendo parere a CNA Nazionale, indicando l'Unione di riferimento;
4. I Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse sono decisi con specifico accordo tra CNA territoriali e CNA regionale e comunicato da CNA Regionale alla Presidenza Nazionale.

Art. 6 – Il Piano strategico

1. La Direzione Territoriale valuterà l'opportunità, su proposta della Presidenza e di concerto con il Segretario Territoriale, di predisporre ed approvare un modello tipo di piano strategico.
Il modello tipo potrà prevedere meccanismi di raccordo tra i piani strategici dei diversi livelli confederali, in relazione ad aree o settori di intervento determinati.
2. Il piano strategico ha validità massima fino alla convocazione dell'Assemblea Territoriale elettiva.
3. La Direzione stabilisce una propria seduta annuale per la verifica dell'andamento del piano strategico della CNA in cui il Segretario Territoriale effettua la relazione introduttiva.
4. La Direzione, su conforme parere della Presidenza e d'intesa con il Segretario Territoriale, può deliberare modifiche ed integrazioni al piano strategico.
5. Al fine di garantire una maggiore efficacia nella rappresentanza delle imprese e nell'erogazione di servizi e consulenze, nell'ambito delle linee indicate nel piano strategico, la Direzione Territoriale può individuare una dimensione minima dei livelli associativi dei Distretti Territoriali di CNA Genova, stabilita in base a parametri oggettivi.

Art. 7 – Assemblea Territoriale Elettiva

Convocazione

1. L'Assemblea Territoriale quadriennale, elettiva delle cariche confederali, è convocata dalla Presidenza in prima convocazione con preavviso di almeno 90 gg, per l'avvio della fase elettiva quadriennale, e con preavviso di almeno 30 gg prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva medesima. Le convocazioni sono inoltrate ai Presidenti dei Distretti Territoriali, dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti, della Cna

Pensionati e di Cna Professioni, nei modi e termini di cui al precedente art. 4. Le eventuali successive convocazioni (art. 11 Statuto) avverranno con almeno 7 gg di preavviso, in sequenza automatica ogni 15 gg dopo la prima convocazione dell'Assemblea elettiva.

2. La seduta dell'Assemblea quadriennale elettiva delle cariche confederali deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente.

Procedure elettive

1. L'Assemblea elettiva elegge le cariche associative a scrutinio segreto, salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti.
2. I membri della Presidenza in carica sono componenti di diritto della nuova Assemblea che si forma per la fase elettiva e concorrono all'elezione degli organi. Per tale motivo gli stessi membri, se non delegati dal territorio o dalle Unioni e Raggruppamenti, o non rieletti in Direzione o in Presidenza, decadono dopo l'avvenuta elezione del Presidente e in tal caso non fanno parte dell'Assemblea eletta in sede dal rinnovo quadriennale.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche i Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni, CNA Pensionati e i Distretti Territoriali.

Decadenze e sostituzioni

1. I componenti di diritto dell'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'Assemblea e vengono automaticamente sostituiti.
I componenti l'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato qualora non risultino iscritti alla CNA Genova o alla CNA Pensionati di Genova, o comunque risultino non in regola col versamento delle quote associative.
Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti e in caso di provvedimenti disciplinari adottati dai livelli confederali di appartenenza.
I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possano più far parte dell'Assemblea, vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale.
2. Le cariche confederali decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche i mestieri, le Unioni, i raggruppamenti di interesse, CNA Professioni, CNA Pensionati e i Distretti Territoriali.

Art. 8 – Le Assemblee Elettive del sistema confederale CNA

1. Le assemblee dei livelli confederali di cui al primo comma dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, si svolgono secondo le norme e le modalità disciplinate dallo Statuto Nazionale, integrate da quelle dei rispettivi statuti, e dal

presente regolamento.

Art. 9 – Le Assemblee Elettive dei Mestieri, delle Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse e dei Distretti territoriali

1. La Direzione di CNA Genova stabilisce quali Mestieri e Unioni e quali Raggruppamenti di Interesse tra quelli previsti dalla CNA Nazionale si costituiscono nell'ambito del suo territorio e ne definisce pure la composizione numerica degli organi, come previsto nello Statuto. La Direzione Territoriale di CNA Genova, inoltre, stabilisce e definisce quanto sopra anche per i Mestieri che autonomamente decide di costituire ed organizzare nel proprio territorio.
2. CNA Genova individua ed indica organi di governo per quei mestieri che costituisce ufficialmente nel proprio territorio, per i raggruppamenti di interesse e per i distretti attraverso specifica delibera della Direzione Territoriale.
3. Nel caso in cui i Mestieri non vengano costituiti ufficialmente e vengano valorizzati all'interno dell'Unione di appartenenza, come indicato dalla delibera della Direzione Territoriale di CNA Genova, le modalità elettive previste sono trasferite all'Unione di cui i mestieri fanno parte. In questo caso sarà il Presidente Coordinatore dell'Unione Territoriale o dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente Territoriale o dal Presidente Regionale, sentita la Presidenza CNA, ad indicare ogni quattro anni il Presidente territoriale di mestiere individuato per le istanze superiori.
4. Se le Unioni sono solo a livello territoriale la CNA Regionale indicherà, sentite tutte le Unioni Territoriali, ogni quattro anni, il Presidente tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale.
Nel caso in cui l'Unione sia presente solo a livello regionale sarà il Presidente Coordinatore dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente della Confederazione dello stesso livello, sentita la Presidenza CNA, ad indicare ogni quattro anni il portavoce tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale.
5. CNA Genova, al fine di procedere all'elezione dell'Assemblea Territoriale, stabilisce la rappresentanza complessiva dei Mestieri o Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti nel territorio nell'Assemblea stessa fino ad un massimo di 1/3 dei componenti dell'Assemblea medesima, come stabilito dallo Statuto. Inoltre, stabilisce la rappresentanza di ciascun Mestiere, di ciascuna Unione e di ciascun Raggruppamento di Interesse secondo criteri di proporzionalità in ragione della rappresentatività, assicurando la presenza dei diversi mestieri. Con le stesse modalità e secondo criteri di proporzionalità stabilisce la rappresentanza di ciascun Distretto Territoriale all'interno dell'Assemblea Territoriale.
6. CNA Genova definisce il livello di costituzione dei Mestieri, delle loro Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse, in relazione alla rispettiva consistenza numerica, così come comunicata alla CNA Regionale e Nazionale.

7. Il Consiglio dei Mestieri - anche raggruppati nelle rispettive Unioni di cui i mestieri fanno parte - e dei raggruppamenti di interesse sono costituiti dai presidenti rappresentanti dei rispettivi mestieri o raggruppamenti, anche eletti, secondo un criterio di proporzionalità e pluralità della rappresentanza. Il Consiglio si riunisce ogni 4 anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea Territoriale della CNA nell'ambito delle norme stabilite dallo Statuto della CNA di Genova.
8. La Direzione Territoriale di Cna Genova, nel convocare l'Assemblea nella fase elettiva quadriennale, delibera se la ripartizione dei delegati sulla base dell'effettiva consistenza delle Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse e dei Distretti Territoriali avverrà sugli abbinati INPS o sul numero complessivo degli associati in banca dati territoriale. Nell'elezione degli organi di Mestiere, di Unione, di Raggruppamento di Interesse, si deve operare per trovare un accordo o convergenza tra le parti. In caso di ripetuto equilibrio dei consensi si dovrà tenere di conto, in via straordinaria e dopo la terza votazione, del peso effettivo della rappresentanza. Nel caso di una diversa aggregazione territoriale in filiere, del sistema delle unioni, comparti o altro, si applicano le regole delle Unioni.

Raggruppamenti: Commercio e Turismo – Donne – Industria – Giovani – Cinema e Audiovisivi

I Presidenti di Raggruppamento ad ogni livello sono membri di diritto della rispettiva Direzione.

Art. 10 – Candidature

L'Assemblea Elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, la Presidenza, la Direzione.

a. Requisiti

1. Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori/imprenditrici titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA.
2. In particolare, il Presidente Territoriale di CNA Genova dovrà essere scelto tra imprenditori/imprenditrici in attività che, per almeno 4 anni, abbiano svolto almeno una delle seguenti funzione o abbiano specifiche caratteristiche:
 - Presidente di CNA Territoriale o membro della Presidenza Territoriale o Presidente di Unione Territoriale;
 - Portavoce di Mestiere o di Raggruppamento di Interesse di CNA Genova;
 - siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre un'evidente valorizzazione del sistema confederale. L'evidenza va dimostrata attraverso produzione di documentazione oggettiva che sarà valutata in primis dal segretario territoriale e, in

caso di contestazioni, dalla Direzione.

3. Il Presidente di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse Territoriale e di Distretto Territoriale dovrà essere scelto tra imprenditori/imprenditrici in attività che, per almeno 4 anni, abbiano svolto almeno una delle seguenti funzioni:
 - Presidente Territoriale di CNA, di Unione o di Raggruppamento di Interesse o di Distretto Territoriale;
 - Membro della Presidenza Territoriale di CNA, di Unione o di Raggruppamento di Interesse o di Distretto Territoriale;
 - siano personalità imprenditoriali tali da produrre un'evidente valorizzazione dell'Unione o del Raggruppamento di Interesse o di Distretto Territoriale. L'evidenza va dimostrata attraverso la produzione di documentazione oggettiva che sarà valutata in primis dal segretario territoriale e, in caso di contestazioni, dalla Direzione.
4. Sono esclusi dai vertici confederali quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico, o quanti siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi, o siano sottoposti a procedura concorsuale, oppure non risultino in regola con il pagamento delle quote associative.

In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi, la Direzione Territoriale delibera sulla ammissibilità della candidatura.

b) Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi

COLLEGIO ELETTORALE

1. La Direzione Territoriale, prendendo atto della convocazione dell'Assemblea Elettiva da parte della Presidenza, nomina un Collegio Elettorale con il compito di valutare le candidature per il Presidente Territoriale, la Presidenza Territoriale e la Direzione Territoriale.
2. I membri del collegio saranno scelti tra imprenditori/imprenditrici che abbiano svolto l'incarico di Presidente Territoriale o abbiano operato per molto tempo in posizione di vertice territoriale (Presidenza - Direzione), dimostrando costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio.
I membri del collegio devono essere almeno in numero di 3 (tre) e di essi dovrebbe di norma far parte, con la funzione di Presidente del Collegio, il Presidente Onorario.
La carica di Presidente Onorario dura fino al rinnovo dell'organo che lo ha nominato e ogni quattro anni può essere confermata dall'Assemblea in fase elettiva.
Nessun componente il collegio può essere candidato alle cariche confederali oggetto della consultazione.
Il Collegio opera sempre con la presenza congiunta di almeno 2 (due) componenti, consultando il Presidente Territoriale uscente, i membri della Presidenza Territoriale uscenti, gli eletti alla nuova Assemblea Territoriale e, se ritenuto opportuno, gli altri dirigenti uscenti a livello di CNA Territoriale di Genova, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento.

PRESIDENTE TERRITORIALE

1. Il Collegio accoglie candidature inoltrate al Collegio medesimo 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva, che ottengono, su un formalizzato Piano Strategico di Mandato, una sottoscrizione di firme pari ad almeno il 25% dei componenti l'Assemblea medesima.
La firma di un delegato può essere apposta al programma di un solo candidato: il Collegio controlla e verifica la scelta del delegato con il delegato stesso. Il Collegio, valutate accuratamente le persone dei candidati, sia sotto il profilo imprenditoriale sia sotto il profilo etico, persegue l'obiettivo di una proposta unitaria per il Presidente Territoriale.
2. Il Collegio, constatata la validità e legittimità della presenza di più di un candidato, lo comunica alla Presidenza Territoriale uscente che provvede a convocare una seduta dell'Assemblea in forma privata, anche in modalità on line, almeno 7 (sette) giorni prima di quella elettiva, nella quale i candidati presenteranno il loro Piano Strategico di Mandato.

PRESIDENZA TERRITORIALE

1. Le candidature per la Presidenza Territoriale sono formulate dal Collegio di concerto con il Presidente neoeletto, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività generale dell'intero Sistema CNA, considerando altresì la necessità di avere presenti, in un organo non superiore a 7 (sette) componenti compreso il Presidente, una significativa presenza femminile pari ad almeno il 20% dei componenti. La presenza femminile di almeno il 20% dei componenti è estesa alla Direzione e a tutti i livelli del sistema CNA, con esclusione del caso di organi composti in modo automatico.
2. In caso di dimissioni del Presidente Territoriale o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Presidenza Territoriale, la Direzione Territoriale, convocata dal Vicepresidente vicario, ovvero in caso di sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età, deve convocare o nominare il Collegio entro 30 gg. ed entro i successivi 60 gg. convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

DIREZIONE TERRITORIALE

1. La Direzione Territoriale, eletta dall'Assemblea Elettiva, è composta fino ad un numero massimo di 29 componenti, compresa la Presidenza Territoriale ed i membri di diritto previsti dallo Statuto. Oltre a questi, di essa possono fare parte tutti coloro che per Statuto e Regolamento possiedano i requisiti per accedere alle cariche elettive, rispettando i criteri di una proporzionale rappresentatività dei Mestieri, delle Unioni, dei Raggruppamenti d'Interesse, dei Distretti Territoriali, di CNA Pensionati e di CNA Professioni.
2. Per la Direzione Territoriale le candidature possono essere presentate con liste aperte all'Assemblea Elettiva, ossia con più nominativi di quelli eleggibili, rimettendo all'Assemblea medesima la scelta degli eletti.

3. Il Collegio Elettorale può optare per la lista chiusa o altre modalità. Per la Presidenza è prevista la lista chiusa.

ART. 10 bis – Accesso ai dati di contatto per finalità elettorali

1. Nell'ambito del procedimento di elezione degli organi del sistema confederale, è riconosciuto a ciascun candidato l'accesso ai dati di contatto degli associati che abbiano diritto al voto.
2. Il singolo candidato richiede i dati al proprio collegio elettorale, che, sentito il responsabile della protezione dei dati personali e verificata la legittimità della richiesta, autorizza il Privacy Manager della struttura interessata alla loro fornitura. Il candidato può usufruirne per finalità esclusivamente elettorali e limitatamente al periodo connesso. Per dati di contatto si intendono il cognome e il nome dell'avente diritto al voto, nonché l'indirizzo di posta elettronica da questo fornito all'atto di adesione.
3. In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica l'articolo 14 del codice etico della CNA e le sanzioni in esso previste, nonché quanto previsto agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 10 ter – Promozione attività associativa, responsabile della protezione dei dati, CNA Privacy e gestione degli eventi e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video

Promozione dell'attività associativa

1. Conformemente agli scopi del sistema CNA, gli organi del sistema confederale nazionale, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali stabilite sia a livello europeo che nazionale, possono fornire ai propri associati tramite corrispondenza o attraverso l'impiego di qualsiasi forma di comunicazione, ogni informazione intesa a promuovere l'attività dell'Associazione ovvero preordinata alla più ampia conoscenza di vantaggi e opportunità, anche di natura commerciale, scaturenti dall'appartenenza al Sistema CNA.

Designazione e comunicazione del responsabile della protezione dei dati e Privacy by design

1. LA CNA Territoriale di Genova e le strutture ad essa collegate, designano, ove possibile, il responsabile della protezione dei dati personali tra gli appartenenti al sistema confederale, in ragione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati.

La designazione è immediatamente trasmessa al Privacy Manager del livello confederale nazionale. Il responsabile della protezione dei dati redige una relazione annuale sulle attività da lui svolte, dandone comunicazione al Privacy Manager di riferimento.

2. Tenuto conto delle attività in corso di progettazione e degli effetti che ne possono conseguire, CNA Genova, le strutture, gli enti e le società di emanazione, informano tempestivamente il responsabile della protezione dei dati personali affinché, qualora lo ritenga necessario, provveda nelle forme e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati

personali.

Art. 11 – Direzione Territoriale

1. La Direzione Territoriale è convocata dal Presidente, su conforme delibera della Presidenza Territoriale, con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di riunione. In seconda convocazione, deve essere convocata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.
La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, l'ordine del giorno e la specifica di prima ed eventuale seconda convocazione.
La Presidenza può, qualora lo ritenga opportuno, inviare con la convocazione materiale preparatorio ed è comunque tenuta, nelle forme opportune, al massimo di informazione preliminare per consentire il migliore espletamento della funzione decisionale. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed inviato agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla segreteria della Presidenza Territoriale di CNA Genova.
2. Per la validità delle deliberazioni della Direzione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica in prima convocazione e di un 1/5 in seconda convocazione.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
4. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.
5. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, di norma, distribuito e approvato nella riunione successiva.
Il verbale deve indicare: data dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno; l'identità dei partecipanti (anche in allegato); modalità e il risultato delle votazioni; su richiesta dei componenti la Direzione Territoriale e/o del Segretario Territoriale, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 12 – Deleghe

1. Il Presidente può attribuire ai vicepresidenti, o a imprenditori/imprenditrici esterni alla Presidenza con particolari esperienze, una o più deleghe inerenti la materia confederale. Tali deleghe dovranno essere svolte d'intesa con il Segretario Territoriale.
2. Il Presidente, all'inizio del suo mandato, su conforme delibera della Presidenza, conferisce con apposito atto ai Mestieri e/o alle Unioni, nelle persone dei rispettivi Presidenti, i poteri e compiti previsti dallo Statuto (art 6 lett A).

Art. 13. – I mestieri, Le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse e i Distretti territoriali

1. Gli organi statutari dei livelli confederali, su proposta degli organi dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti ai corrispondenti livelli, possono modificare i criteri, anche numerici, della composizione degli organi.
2. Il Presidente di ciascun livello territoriale di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse e di Distretto territoriale, convoca e presiede gli organi, salvo nella fase elettiva dove la comunicazione spetta al Presidente Territoriale e secondo le modalità previste dallo Statuto.
3. Gli organi dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse e dei Distretti Territoriali debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell'organo.
In caso di contrasti, in ordine alle scelte di merito relativamente alle materie delegate ai Mestieri, ai Raggruppamenti di Interesse e ai Distretti Territoriali, ai sensi dello Statuto, con le decisioni e gli indirizzi della Direzione Territoriale, il Presidente di CNA di Genova avvia una procedura di consultazione, per giungere ad una soluzione concordata. Il Presidente riferisce alla Direzione di CNA Territoriale, la quale, nei casi di persistente contrasto, può deliberare di revocare al Mestiere, all'Unione, al Raggruppamento di Interesse e al Distretto Territoriale la delega sulla materia oggetto del contrasto. In caso di persistente mancato funzionamento degli organi del Mestiere, dell'Unione, del Raggruppamento e del Distretto, ovvero di gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, il Presidente Territoriale, su conforme parere della propria Direzione, può procedere alla convocazione degli organi. In caso di impossibilità a ripristinare un corretto e normale funzionamento del Mestiere, dell'Unione, del Raggruppamento di Interesse e del Distretto territoriale, la Direzione Territoriale corrispondente procede a convocare gli organi per il rinnovo della Presidenza o per la nomina del nuovo Presidente.
4. Il Presidente Territoriale può, in ogni caso, procedere alla revoca delle deleghe, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo.

Art. 14 – Il Segretario Territoriale

1. Al fine di concretizzare la previsione indicata all'articolo 16, ultimo comma, dello Statuto, per l'incarico di Segretario Territoriale si indica una durata massima di anni 12, salvo espressa deroga approvata dalla Direzione Territoriale con la maggioranza di 2/3.
La norma entra in vigore dal rinnovo di incarico al Segretario Territoriale successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 15 – Decadenza dagli Organi

1. I componenti degli Organi confederali previsti dallo Statuto decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:
 - perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti

- necessari per ricoprire la carica;
 - perdita della qualità di socio della CNA a qualunque livello associativo, per il mancato regolare pagamento delle quote associative o per qualsiasi altra ragione;
 - quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti del corrispondente livello confederale di appartenenza o dal Collegio Nazionale dei Garanti.
2. In caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito alle riunioni degli Organi è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti della Presidenza Territoriale e della Direzione Territoriale si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione dell'Assemblea Territoriale.
 3. I Presidenti dei diversi livelli o articolazioni territoriali eletti nella Direzione Territoriale, ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento, decadono di diritto e con effetto immediato dalla Direzione stessa nel momento in cui essi, per qualsiasi ragione, cessino dall'incarico di Presidente.
 4. L'Assemblea Territoriale della CNA, nella sua prima riunione successiva alle automatiche decadenze di cui sopra, provvederà all'elezione di altrettanti nuovi membri di Direzione Territoriale, da scegliersi tra i Presidenti di strutture analoghe a quelle dei decaduti, mantenendo inalterata la composizione della Direzione.
 5. Con la convocazione dell'Assemblea Territoriale elettiva prevista dallo Statuto, le decadenze di diritto dalla Direzione Territoriale che ne derivano sono sospese, pertanto la composizione dell'organo è congelata a tale data.

Art. 16 – Cumulo delle cariche e indennità

1. La carica di Presidente Territoriale CNA, così come quella di Presidente di Unione, di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse, di Distretto Territoriale e di CNA Professioni, in qualsiasi livello, è incompatibile con la carica di Presidente CNA in qualsiasi altro livello confederale ed articolazione del Sistema CNA.
2. Le indennità relative alle cariche e agli incarichi confederali debbono essere sempre stabilite dalla Direzione Territoriale, nella quale la decisione verrà assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.
3. In caso di incompatibilità anteriore all'approvazione del presente Regolamento, se in essere al prossimo rinnovo delle cariche, questa si dovrà risolvere entro sei mesi.

Art. 17 – Sanzioni disciplinari

1. La Direzione Territoriale, in via d'urgenza la Presidenza Territoriale, in

relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli associati, dai dirigenti o dei membri degli organi confederali, in violazione dello Statuto, del presente regolamento, del codice etico, anche per la parte relativa all'attuazione del D. Lgs. 231/01, richiede al Collegio dei Garanti le seguenti sanzioni:

- ✓ richiamo scritto;
- ✓ sospensione dal rapporto associativo;
- ✓ sospensione dall'incarico o dall'organo di appartenenza;
- ✓ decadenza dagli organi;
- ✓ espulsione.

2. Il regolamento del Collegio dei Garanti assicura il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa.

Art. 18 – Bilanci tipo

1. Il bilancio di CNA Territoriale è strumento di informazione per l'intero sistema CNA e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, approvato dalla Presidenza Nazionale CNA.
CNA Genova è tenuta a redigere i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, al fine di fornire al sistema ed alle terze informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione confederale.
2. CNA Territoriale, su specifica richiesta di CNA Nazionale, fornirà i bilanci dei sistemi societari partecipati, nonché delle Società di emanazione.
3. I bilanci consuntivi di CNA Territoriale di Genova, con la relativa, obbligatoria, relazione dei revisori dei conti, sono approvati con le modalità previste nello Statuto.
4. All'approvazione del Bilancio Consuntivo della CNA Territoriale può essere richiesta la partecipazione di CNA AUDIT, istituita a livello nazionale, di cui all'art. 20 del Regolamento Attuativo di CNA Nazionale.
5. CNA Nazionale, come indicato all'articolo 8 lettera h del suo Statuto, per la struttura territoriale di CNA Genova e per le sue società potrà richiedere, ad integrazione dei bilanci, informazioni qualitative (es. la tipologia dei contratti applicati e dei collaboratori).

Art. 19 – Incompatibilità

1. Il Presidente Territoriale, i vicepresidenti, i membri delle presidenze e direzioni, i Presidenti dei Mestieri, delle Unioni, dei Raggruppamenti, dei Distretti, il Presidente di CNA Pensionati, i dirigenti ed il personale dipendente, a tutti i livelli del sistema CNA, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazione pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di

interessi. I dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.

2. Il Collegio dei Garanti valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che hanno omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della Direzione Territoriale, le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.
3. La Direzione Territoriale delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati.
Per effetto della pronuncia negativa della Direzione Territoriale, colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso oppure a rinunciare agli incarichi in CNA.
4. Nei casi in cui la Direzione Territoriale, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, indichi i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.
5. La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

Art. 20 – Il simbolo e il logo

1. La denominazione CNA ed il logo costituito da "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa " è di proprietà esclusiva della CNA Nazionale.
L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale.
La Direzione Nazionale della CNA con apposite delibere può stabilire particolari modalità di utilizzo per i soggetti confederali del sistema.
La Direzione Nazionale della CNA può in casi particolari autorizzare i soggetti e/o le articolazioni confederali all'adozione di un logotipo diverso.
In caso di violazione delle disposizioni in ordine all'uso della denominazione o del logo, ed in ogni caso, qualora, anche in via transitoria, venga sospesa l'attività di un soggetto confederale, il Presidente Nazionale può inibire l'uso della denominazione e del logo.
2. I membri degli organi dei livelli confederali, nonché i legali rappresentanti o i singoli dirigenti, sono tenuti a comunicare alla Presidenza Nazionale l'eventuale uso indebito della denominazione o del logo da parte di terzi, al fine di consentire alla CNA Nazionale di avviare le opportune azioni di tutela.
3. La creazione di siti web, con il marchio e logo CNA da parte delle CNA Territoriale di Genova deve essere espressamente autorizzato dalla Presidenza Nazionale CNA, la quale potrà richiedere l'esame preventivo del progetto di sito.
4. L'uso del marchio da parte di terzi (società, consorzi, enti o organizzazioni pure promossi o partecipati dalle articolazioni del sistema CNA), debbono essere autorizzati dalla Direzione Nazionale.

5. Modalità di comunicazione e/o di format, in termini non coerenti con il messaggio che CNA NAZIONALE trasmette, con delibere della propria Direzione Nazionale e/o con indicazioni dell'organizzazione, comporta una sanzione, come disciplinato dall'apposito regolamento d'uso del marchio, pari a 25.000 € per ogni annualità di infrazione, quando non rimosse come indicato nel comma che segue.
6. CNA Nazionale, rilevato l'uso difforme del marchio, o di altre forme di comunicazione, comunica alla CNA Territoriale, anche per i soggetti indicati all'articolo 5 del Regolamento di uso del marchio, la contestazione e l'importo della sanzione che sarà definitiva se il beneficiario, entro 60 giorni dalla comunicazione, non modifica e rimuove la modalità contestata.

Art. 21 – Rinvio al Regolamento Attuativo dello Statuto di CNA Nazionale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, laddove è possibile si applicano per analogia le norme del Regolamento Attuativo dello Statuto di CNA Nazionale.

Art. 22 – Composizione delle articolazioni dei Mestieri individuati a livello nazionale.

I mestieri (sono 47) e le Unioni (sono 10) costituiti e riconosciuti dalla CNA al momento dell'approvazione del presente Statuto sono:

1) CNA AgroAlimentare (6 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Agricoltori
 2. Pastai
 3. Dolciari e Panificatori
 4. Produttori bevande
 5. Ristorazione
 6. Produzione Alimentari o Altri alimentare
- Mestiere Territoriale → Chioschi piadine

2) CNA Artistico e Tradizionale (5 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Restauratori
2. Ceramisti
3. Lavorazione artistica metalli
4. Orafi
5. Lavorazioni artistiche legno, vetro e marmo

3) CNA FITA (4 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Trasporto merci
2. Taxi
3. NCC bus
4. NCC auto

4) CNA Costruzioni (3 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Edilizia
2. Lapidei ed altri materiali da costruzione
3. Imprese di pulizia e disinfestazione

5) CNA Installazione e Impianti (6 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Elettrici
2. Elettronici
3. Termoidraulici
4. Frigoristi
5. Ascensoristi o Antincendio
6. Riparatori elettrodomestici

6) CNA Federmoda (4 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Filiera della Moda
2. Moda Tessile e Abbigliamento
3. Moda Calzature, Pelletterie e Pellicceria
4. Moda su Misura

7) CNA Produzione (5 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Meccanica
2. Legno e Arredo
3. Nautica
4. Chimica Vetro/Gomma/Plastica
5. Serramenti e Infissi

8) CNA Benessere e Sanità (4 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Acconciatori
2. Estetiste
3. Sanità (Podologi, Optometristi)
4. Odontotecnici (SNO) Mestiere Territoriale: Tatuatori - Palestre

9) CNA Servizi alla Comunità (6 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Meccatronici
2. Carrozzerie o Centri di revisione
3. Gommisti
4. Tintolavanderie
5. Stabilimenti balneari
6. Operatori Giardini e verde

10) CNA Comunicazione e Terziario Avanzato (4 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Fotografia e Video
2. Comunicazione e stampa
3. Digitale
4. Editoria

RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

1. I raggruppamenti di interesse costituiti e riconosciuti dalla CNA al momento dell'approvazione del presente Regolamento sono:
 - CNA Giovani Imprenditori e imprenditrici
 - CNA Impresa Donna
 - CNA Industria
 - CNA Turismo e Commercio.

Turismo: settore ricettivo alberghiero ed extralberghiero, villaggi turistici, agriturismo, turismo fieristico e congressuale, agenzie di viaggio e tour operator.

Commercio: piccole e medie imprese della distribuzione e dei servizi connessi, agenti e rappresentanti di commercio.
2. CNA Cinema e Audiovisivo
3. Fino alla definizione di nuove norme statutarie o regolamentari, la vita democratica dei raggruppamenti di interesse CNA Giovani Imprenditori e CNA Impresa Donna è regolata dalle norme e/o prassi attualmente in essere, da specifiche previsioni del regolamento attuativo dello statuto. Per particolari esigenze territoriali deliberate dalle rispettive Direzioni, possono essere organizzati anche con modalità diverse dalle Unioni

DISTRETTI

1. I distretti costituiti e riconosciuti dalla CNA territoriale di Genova, al momento dell'approvazione del presente regolamento sono:
 - Distretto del Levante (Riviera di Levante ed entroterra)
 - Distretto del Ponente (Genova Ponente Città, Riviera di Ponente, Valle Stura, Val Polcevera, Valle Scrivia)
 - Distretto del Centro (Genova Centro e Levante città, Val Bisagno e Val Trebbia)

Art. 23 – Bilanci Tipo e Sistema Informativo Dati Nazionale – SID CNA

1. Il bilancio di ciascun soggetto confederale è strumento di informazione per l'intero sistema CNA e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, approvato dalla Presidenza Nazionale. Ciascun soggetto del sistema CNA è tenuto a redigere i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, al fine di fornire al sistema ed alle terze informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione confederale.

2. Le CNA Regionali e le CNA Territoriali, su specifica richiesta di CNA Nazionale, dovranno obbligatoriamente fornire i bilanci dei sistemi societari partecipati, nonché delle Società di emanazione o promosse di loro interesse.

3. I bilanci consuntivi delle Associazioni Regionali e Territoriali o altre unità di primo livello, con la relativa, obbligatoria, relazione dei revisori dei conti, sono approvati con le modalità previste nello Statuto all'articolo 23.

4. A livello nazionale è istituita una struttura di sistema denominata CNA Audit, che viene attivata su input della Presidenza Nazionale, che: - - è composta da alcuni esperti nazionali, da alcuni specialisti presenti nelle strutture territoriali, ed opera con il supporto di una società di Audit, che può essere chiamata ed autorizzata anche ad un intervento diretto. svolge funzioni di certificazione, di ispezione ordinaria, di ispezione straordinaria; le funzioni, di verifica o ispezione, potranno essere esercitate anche avvalendosi di CNA Regionale attraverso espressa delega. 21 All'approvazione del Bilancio Consuntivo della CNA Territoriale e della CNA Regionale può essere richiesta la partecipazione con parere consultivo dell'apposita struttura di Sistema.

5. Per ogni struttura territoriale, come indicato articolo 8 lettera h dello statuto, e per le società potranno essere richieste, ad integrazione dei bilanci, informazioni qualitative (es. la tipologia dei contratti applicati e dei collaboratori).

6. L'omissione della presentazione del bilancio consuntivo a CNA Nazionale entro il 31 Dicembre, la mancata predisposizione ed invio di un bilancio consolidato quando espressamente richiesto o la mancata istituzione del collegio dei revisori, anche per un solo esercizio, implica: - l'ispezione della "struttura di sistema"; - - l'impossibilità di partecipare alla assemblea annuale; applicazione sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 € trattenuta dalle quote di adesione.

7. L'apposita struttura di Sistema può effettuare ispezioni e verifiche nel corso dell'esercizio concordandone i tempi. 8. Sistema Informativo Dati Nazionale SID CNA - Le CNA Territoriali provvedono ad inserire i dati anagrafici degli associati sia come persone giuridiche che come persone fisiche. I dati anagrafici dovranno essere inviati:

- per i soggetti abbinati Inps,
- per i soggetti non abbinati Inps
- per le anagrafiche non abbinabili Inps,

Sarà necessario conoscere PEC/mail, l'importo della tessera e data di pagamento. Per ognuno di questi soggetti sarà necessario conoscere quando i dati sono riferiti a livello di Persona Giuridica e quali a livello di Persona Fisica; questo, combinato con il Data Base di CNA Pensionati e di CNA Cittadini, rappresenta il nostro patrimonio informativo. Le CNA Regionali, le CNA Territoriali e tutti gli altri enti Confederali, nonché le loro strutture possedute o partecipate e gli enti e le società di loro emanazione, sono tenute a mettere a disposizione di tutto il sistema Confederale le informazioni e i dati raccolti, ritenuti utili ad alimentare il Sistema Informativo Dati, unico nazionale, in grado di aggregarli, renderli facilmente usufruibili ed anche idoneamente tutelati sotto il profilo della privacy e della sicurezza. Il Sistema Informativo Dati CNA, è un sistema informativo unico che permette una gestione facilitata delle conoscenze ed è in grado di consentire a tutti i suoi livelli di operare con maggiore efficacia coordinamento ed in piena consapevolezza dei servizi erogati, in merito alle azioni di rappresentanza da intraprendere, delle opportunità, delle soluzioni, delle consulenze da offrire agli associati, rispondendo così, in modo più idoneo, efficace ed efficiente, alle esigenze di consulenza ed assistenza provenienti dalle Imprese Associate. La mancata movimentazione e/o il mancato aggiornamento del Data Base, comporta una sanzione pari a 1.000 € per ogni trimestre non aggiornato. Sarà valutato l'inserimento anagrafico di:

- dipendenti e collaboratori CNA e società di sistema

- fornitori della CNA e strutture di sistema a tutti i livelli (albo fornitori associati).

NORME INTERPRETATIVE

Le imprese estere non iscritte in alcuna Camera di Commercio italiana sono associate in deroga all'art. 3, comma 4 dello Statuto, alla CNA Nazionale.

Ai fini dell'art. 8, lett. h) dello Statuto, per il computo dei due mandati pieni e consecutivi dei Presidenti a tutti i livelli confederali, si considera sia il mandato svolto quale presidente delle Associazioni di mestiere e/o settore, previste dal precedente Statuto Nazionale approvato dall'assemblea del 25/10/1996 e successive modifiche, sia quello di presidente di cui allo statuto CNA approvato dall'assemblea del 27/5/2005.

Ai fini della durata dei mandati, per quanto riguarda le società di sistema, dopo due rinnovi, il nominato deve rimettere alla Direzione Territoriale la valutazione per la conferma.

Le disposizioni del presente regolamento, anche quelle afferenti al comportamento nelle assemblee elettive, entrano in vigore con la tornata elettiva successiva all'ultima dell'anno 2013.

Allegato (1)

REGOLAMENTO PROCEDURE ELETTIVE

UNIONI, MESTIERI RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE e DISTRETTI

APPENDICE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DI CNA GENOVA (approvato dalla Direzione Territoriale del)

RINNOVI QUADRIENNALI

1. Il presente regolamento esplicita, applica, integra e dispone, adattandone il testo, al solo fine delle procedure elettive dei Mestieri, delle Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse, dei Distretti, quanto disposto negli articoli 5 e 9 del Regolamento attuativo dello Statuto in merito a procedure elettive quadriennali.
2. La CNA esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema. Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione.
 - a. I Mestieri e le Unioni, organizzate a livello territoriale e/o regionale ed a livello nazionale;
 - b. CNA Professioni;
 - c. CNA Pensionati;
 - d. Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA

A livello territoriale si aggiungono i Distretti, individuati all'art 22 del Regolamento Attuativo dello Statuto di CNA Genova.

MESTIERI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento attuativo dello Statuto, CNA Genova individua ed indica organi di governo per quei mestieri che costituisce ufficialmente nel proprio territorio attraverso specifica delibera della direzione territoriale.
2. Nel caso in cui i Mestieri non vengano costituiti ufficialmente e vengano valorizzati all'interno dell'Unione di appartenenza, le modalità con cui si individua ed indica sono trasferite all'Unione di cui i mestieri fanno parte. In questo caso sarà il Presidente coordinatore dell'Unione Territoriale, all'uopo delegato dal Presidente CNA Genova, sentita la Presidenza ad individuare e indicare ogni quattro anni il Presidente territoriale di mestiere individuato e indicato per le istanze superiori.
3. Ai sensi dell'articolo 9, del Regolamento attuativo dello Statuto, La

CNA Genova, inoltre, stabilisce e definisce quanto sopra anche per i Mestieri che autonomamente decide di costituire ed organizzare nel proprio territorio.

4. Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento attuativo dello Statuto se le Unioni sono solo a livello territoriale la CNA Regionale indicherà, sentite tutte le Unioni Territoriali, ogni quattro anni, il Presidente tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale.
5. Il portavoce di Mestiere uscente che non ha fatto due mandati pieni e consecutivi si può ricandidare a presidente di mestiere regionale e nazionale anche se non delegato a livello territoriale ed è componente di diritto del consiglio per la fase elettiva e decade se non eletto.
6. Il Presidente di Unione uscente che non ha fatto due mandati pieni e consecutivi si può ricandidare a presidente coordinatore di Unione regionale e nazionale anche se non delegato a livello territoriale, anche se non presidente di mestiere ed è componente di diritto del consiglio per la fase elettiva e decade se non eletto.
7. Le iniziative dei mestieri, di livello nazionale, debbono essere preventivamente concordate con il presidente coordinatore di Unione e concordate a livello di rappresentanza sindacale e sotto il profilo organizzativo con la confederazione.
8. Pertanto, a livello Territoriale, le CNA possono individuare strumenti organizzativi e di coordinamento dei mestieri, oppure veri e propri organi, ove lo si voglia prevedere.
Possono essere individuati come organi dei mestieri:

a livello **TERRITORIALE**: il Consiglio, il Presidente;

- Il **Consiglio** composto da tutti i delegati o rappresentanti di Mestiere, siano questi individuati e indicati dalla CNA o, nel caso in cui siano eletti con assemblea, tra gli iscritti del mestiere. Si riunisce solo in fase elettiva.
- Il **Presidente**. La CNA Territoriale individua e indica, tra i componenti il consiglio, con le modalità più consone alla dimensione del mestiere e coinvolgimento degli imprenditori e delle imprenditrici, il Presidente di Mestiere.

Così come previsto per i raggruppamenti di interesse, il Presidente Territoriale del Mestiere, se lo ritiene opportuno, può dotarsi di un comitato esecutivo da 3 a 9 membri.

UNIONI

1. Ai sensi dell'articolo 9, CNA Genova stabilisce quali Mestieri ed Unioni, e quali Raggruppamenti di Interesse si costituiscono nell'ambito del suo territorio, tra quelle previste dalla CNA Nazionale, e ne definisce pure la composizione numerica degli organi, come previsti nello Statuto Nazionale. Sono organi dell'Unione, dove istituita:

a livello **TERRITORIALE**: il Consiglio, il Presidente coordinatore;

- Il **Consiglio** è composto da tutti i delegati o rappresentanti di Mestiere, siano questi individuati e indicati dalla CNA o, nel caso in cui siano eletti con assemblea, tra gli iscritti del mestiere e dai Presidenti di Unione uscenti. Si riunisce solo in fase elettiva.
- il **Presidente Coordinatore**: Il Presidente di Mestiere che svolge la funzione di «presidente coordinatore» di un'Unione è, in genere, il Presidente del Mestiere "più rappresentativo" scelto di "comune accordo" dai Presidenti di Mestiere che compongono il consiglio di Unione in fase elettiva. La proposta di «Presidente Coordinatore» è «validata» (parere favorevole) per il tramite di una specifica delibera della Presidenza di CNA. In caso di "mancato accordo" tra i presidenti dei mestieri che compongono un'Unione, Il «presidente» della stessa è «individuato e indicato» per il tramite di una specifica delibera della Presidenza CNA.

RAGGRUPPAMENTI di INTERESSE

1. CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di specifici obiettivi comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono, su conforme delibera della Direzione di CNA Genova, tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione della CNA di Genova.
4. La CNA a livello territoriale individua e nomina il Presidente Territoriale per ogni specifico Raggruppamento, che decide di attivare e, se lo ritiene opportuno, gli affianca un comitato esecutivo da 3 a 9 membri.
5. i Raggruppamenti di interesse generalmente sono in due livelli: territoriale o regionale e nazionale, salvo diversa decisione assunta tra territoriale e regionale.

Attraverso appositi Regolamenti Attuativi, predisposti dai singoli RAGGRUPPAMENTI, elaborati dagli stessi concordati con la CNA nei vari livelli, si potranno prevedere regole, procedure e comportamenti di funzionamento, modalità operative per la fase quadriennale di rinnovo delle cariche, aggiuntive alle presenti disposizioni ed ai regolamenti

predisposti dai singoli raggruppamenti per il livello nazionale.

DISTRETTI TERRITORIALI

1. Il Distretto Territoriale è composto da tutti gli associati di CNA Genova che hanno la sede dell'impresa sul territorio di competenza del Distretto. Ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri associati.
2. la CNA Territoriale individua ed indica organi di governo per i distretti costituiti ufficialmente nel proprio territorio come da art. 23 del Regolamento Attuativo dello statuto della CNA Genova.

Gli organi del Distretto Territoriale sono:

- Il **Consiglio** composto da tutti gli associati di CNA Genova che hanno la sede dell'impresa sul territorio di competenza del Distretto. Ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri associati Si riunisce solo in fase elettiva.
- Il **Presidente**. La CNA Territoriale individua e indica, tra i componenti il consiglio, il Presidente del Distretto

Così come previsto per i raggruppamenti di interesse, il Presidente Territoriale del Mestiere, se lo ritiene opportuno, può dotarsi di un comitato esecutivo da 3 a 9 membri.

Tutti i Presidenti di mestiere, Unione, Raggruppamento, distretto, restano in carica quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi, e comunque secondo le regole in vigore per tutti gli incarichi del sistema CNA.